

Reg. n.

Verona,

ACCORDO CONTRATTUALE

Ai sensi del D.L. 17/3/2020 n. 18 e della DGRV n. 445 del 7/4/2020

TRA

L'Azienda ULSS 9 Scaligera con sede legale a Verona in Via Valverde n. 42, Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02573090236, nella persona del Dott. Gabriele Gatti, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione con Deliberazione del Direttore Generale n. 473 dell'11/06/2020

E

Il "CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO O.D.V." (successivamente indicato C.A.V.) con sede in Legnago (VR) via Sant'Antonio 18, C.F. n. 91006880230, rappresentata dal Presidente pro-tempore Giovanni Buoso nato a Legnago il 10/07/1980 ed ivi residente

Premessa

- che l'A.ULSS 9 Scaligera ha tra le sue competenze quella del sostegno alla maternità fragile oltre che l'aiuto su disposizione dell'Autorità Giudiziaria alla genitorialità specialmente di madri nubili o in difficoltà sociali;
- che all'interno della U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia, il Consultorio Familiare ed il Servizio Tutela e Protezione minori sono i servizi competenti alla gestione delle situazioni di maternità fragile e da sostenere nella prosecuzione della genitorialità;
- che il "Centro Aiuto Vita ODV" nelle sue attività di tutela della Vita nascente e di promozione e sostegno alla maternità e genitorialità dispone di due mini appartamenti semi protetti dedicati all'ospitalità temporanea mamma/bambino e /o mamma in attesa;
- che il "Centro Aiuto Vita ODV" di Legnago (VR) è stato costituito e registrato il giorno 29/11/1994 (Uff. Registro n. 473);
- che il C.A.V. di Legnago è iscritto all'Albo Regionale del Volontariato con il numero VR 0234;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART.1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Azienda ULSS 9 Scaligera si avvale della collaborazione del Centro Aiuto Vita di Legnago ODV (C.A.V.) per l'erogazione di prestazioni, come descritto nello Statuto dell'Associazione:

1. a favore della donna che ha difficoltà a proseguire la gravidanza o maternità ed a favore del figlio, dal concepimento fino alla prima infanzia;
2. a sostegno delle madri sole e/o giovani con figli in tenera età seguiti dai Servizi Sociali dell'Aulss9 Scaligera, in condizioni di disagio psicosociale.

Le prestazioni in oggetto riguardano attività ausiliarie rispetto alle competenze che la legge affida ai Servizi dell'UOC IAF e nello specifico, un servizio di accoglienza in mini appartamenti di donne con figli.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

Tenuto conto della disposizione geografica l'accoglienza temporanea si intende presso gli appartamenti nella struttura semi protetta in via Sant'Antonio 18 a Legnago VR.

ART. 2 IL PIANO DI INTERVENTO

Il C.A.V. si impegna a fornire la propria collaborazione agli operatori dell'U.O.C. Infanzia Adolescenza e Famiglia (IAF) per i casi segnalati e pertinenti con l'oggetto della presente Convenzione.

Strumento fondamentale di questa collaborazione sarà l'elaborazione di un "Piano di intervento" che tenga conto dei compiti dei Servizi della U.O.C. I.A.F. e delle disponibilità del C.A.V. in relazione alle possibilità dell'utente.

L'attuazione del piano di intervento deve essere condotta in forma coordinata tra gli operatori del C.A.V. e dei Servizi Sociali dell'UOC I.A.F. del Distretto 3.

I Servizi dell'U.O.C. I.A.F. hanno facoltà di disporre in qualunque momento accertamenti e controlli sullo stato di attuazione del piano di intervento concordato, mediante convocazione degli operatori e/o degli utenti coinvolti.

Il Piano di Intervento proposto dagli operatori ed approvato dal Direttivo del C.A.V. avrà la durata media di 6 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di 18 mesi; successivamente sarà necessario eventualmente attivare un nuovo piano di intervento.

ART. 3 COMPITI DEL C.A.V.

Il C.A.V. per la concreta attuazione del piano di intervento si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

- ospitalità in un appartamento – se disponibile - delle situazioni segnalate di pertinenza della convenzione (mamma con figli), previa autorizzazione del direttivo. L'ospitalità, di norma, non comprende la residenza;
- sostegno durante la permanenza sia tramite aiuto professionale che tramite il volontariato, prima e dopo la nascita del bambino;
- attuazione delle forme educative necessarie alla realizzazione del piano stesso;
- realizzazione di un contratto di comodato con i soggetti accolti della durata vincolante non superiore alla durata del Piano di Intervento e rinnovabile con il piano stesso.

Il C.A.V. si impegna inoltre:

- a fornire tutte le informazioni utili richieste dai servizi dell'U.O.C. I.A.F. del Distretto 3, anche al fine di concorrere ad indagini di carattere nazionale;
- a garantire che i propri operatori siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche e di basi sufficienti per consentire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio;
- a stipulare un'apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possono accadere agli utenti durante le attività previste dalla presente convenzione;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione.

ART.4 COMPITI DELL'AULSS9 SCALIGERA

L'UOC I.A.F. del Distretto 3 si impegna a:

- concordare un piano di intervento con le necessità e le richieste da esporre al C.A.V.;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

- assicurare un'adeguata presa in carico al fine di seguire la situazione ed il piano di intervento con le scadenze necessarie;
- pianificare ogni azione affinché si mantenga la presa in carico dei soggetti interessati al piano di intervento, in particolare la gestione del termine del programma e dell'accoglienza con la gestione di abitazione/struttura alternativa e successiva al C.A.V.;
- erogare con scadenza mensile i contributi dovuti per le prestazioni concordate nel progetto condiviso con i servizi coinvolti e sulla base del progetto definito in UVMD.

ART.5 CORRISPETTIVO PREVISTO

L'Azienda ULSS 9 Scaligera corrisponderà al C.A.V., per l'accoglienza di madri con figli, la somma mensile onnicomprensiva di Euro 1.500,00.-, comprensiva di IVA se dovuta. L'importo mensile sarà erogato solo in caso di effettiva presenza della madre con figli (Euro 50,00.- giornaliera in caso di periodi inferiori al mese), su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle prestazioni oggetto della convenzione e previa attestazione dell'attività effettuata del Direttore UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 3.

I pagamenti normalmente verranno effettuati da parte dell'A.ULSS 9 Scaligera entro 60 giorni dal ricevimento delle note contabili dell'Associazione.

Qualora il "Centro Aiuto Vita O.D.V." di Legnago (VR), nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione deve essere comunque garantito il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante alle stesse condizioni previste dalla presente convenzione.

Il C.A.V. relazionerà ogni anno sull'andamento della convenzione e sui Piani di intervento realizzati.

ART. 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata dal 01.06.2020 al 31.05.2023 e può eventualmente, con il consenso delle parti, essere prorogata per ulteriori periodi.

ART. 7 RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il C.A.V. nel suo ruolo di affidatario del servizio è responsabile della corretta realizzazione del servizio di cui è titolare, nonché delle norme previste e richiamate dal presente accordo. In caso di violazione risponde all'Aulss9 Scaligera ed ai terzi coinvolti dei danni arrecati secondo disposizioni di legge vigenti

La risoluzione della presente convenzione può essere promossa da ciascun contraente nei casi di:

- 1.grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
- 2.scioglimento del C.A.V. da parte dell'autorità governativa;
- 3.cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta;
- 4.mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'Ente Affidante.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente.

ART. 8 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione e che non sia possibile comporre in via amministrativa, sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall'affidante, un membro di fiducia nominato dall'affidatario, un membro nominato di comune accordo tra le parti; tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale. Qualora anche tale modalità non fosse risolutiva della controversia si adirà al competente Foro di Verona.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Durante lo svolgimento delle attività, l'Associazione garantisce puntuale applicazione e osservanza del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il C.A.V. è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto *“che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”*, operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). IL C.A.V. si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

ART. 10 NORME FINALI

Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Ente affidatario.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le parti, ai fini della presente convenzione, eleggono come domicilio il Comune di Legnago (VR).

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ULSS 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Gabriele Gatti)

per il Centro Aiuto Vita O.D.V.
Il Presidente
(Sig. Giovanni Buoso)